

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli nella seduta
del 10 maggio 2000.**

Angelini, Bordon, Brancati, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mattarella, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Rivera, Ranieri, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 9 maggio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SELVA ed altri: « Modifiche agli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione » (6968).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOGHETTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità delle inadempienze relative all'aerostazione intercontinentale di Malpensa » (6969);

MANCA e NEGRI: « Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano » (6970);

FRAU: « Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato » (6971);

MATACENA: « Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di consegna dei certificati elettorali » (6972);

SOAVE ed altri: « Concessione di un finanziamento all'università degli studi di Torino per la realizzazione del polo universitario di Cuneo » (6973);

TESTA: « Valorizzazione e tutela delle produzioni e delle lavorazioni alimentari tipiche italiane » (6974).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 9 maggio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4551: « Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali » (*approvato dal Senato*) (6975).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4551. — « Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali » (*approvato dal Senato*) (6975).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 5 maggio 2000, ha trasmesso, in adempimento dal disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione in data 7 maggio 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato, preposto all'ufficio di controllo sugli atti dello Stato per la regione autonoma della Sardegna, concernente la gestione del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995.

**Annunzio di un provvedimento
concernente amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 4 maggio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presi-

dente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cascina (Pisa), Piazza al Serchio (Lucca), Brusciano (Napoli), Santhià (Vercelli), Morcone (Benevento), Avella (Avellino), Calitri (Avellino) e San Giorgio La Molara (Benevento).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione.

La suddetta segnalazione è deferita alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione da un difensore
civico regionale.**

Il difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 20 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1999 (doc. CXXVIII, n. 3/12).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4190 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PE-
NALI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CUBA
E RELATIVO SCAMBIO DI NOTE INTEGRATIVO, FATTI A L'AVANA
IL 9 GIUGNO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6691)**

(A.C. 6691 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

(A.C. 6691 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.

(A.C. 6691 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6691 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4272. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE
ISTITUISCE L'UNIVERSITÀ ITALO-FRANCESE, CON IL RELA-
TIVO PROTOCOLLO, FATTO A FIRENZE IL 6 OTTOBRE 1998
(APPROVATA DAL SENATO (6756)*

(A.C. 6756 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

(A.C. 6756 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.

(A.C. 6756 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6756 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4409. – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE N. 182 RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL’AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE, NONCHÈ DELLA RACCOMANDAZIONE N. 190 SULLO STESSO ARGOMENTO, ADOTTATE DALLA CONFERENZA GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE TENUTASI A GINEVRA IL 17 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (6758)

(AC 6758 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

(AC 6758 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all’articolo 1, a

decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 della Convenzione n. 182.

(AC 6758 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6758 – sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

se è prioritario garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’accordo tra l’Organizzazione internazionale del lavoro e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, siglato l’8

maggio del 1959, mette equivocamente in posizione di subordine l'ILO nei confronti della IAEA;

l'utilizzo a fini civili dell'energia atomica richiede un attento e costante impegno per scongiurare il verificarsi nei laboratori o negli impianti nucleari di incidenti che mettono a repentaglio la sicurezza ambientale, la salute dei lavoratori, le popolazioni residenti;

numerosi — come è noto — sono stati gli incidenti occorsi o scongiurati in alcuni paesi occidentali, ed altrettanto nota è la situazione di insufficiente sicurezza degli impianti nucleari presenti nei paesi della Confederazione degli Stati indipendenti;

migliaia sono gli uomini, le donne, le gestanti, i bambini che negli ultimi cinquanta anni, sono morti o sono stati contaminati da radiazioni causate da esperimenti o da una non corretta informazione ed attenzione alla tutela della salute pubblica da parte di chi ha commissionato la costruzione di laboratori od impianti nucleari;

impegna il Governo:

a ottenere dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Agenzia del-

l'energia atomica, i dati aggiornati per paese relativi al livello di qualità della sicurezza per i lavoratori impiegati negli impianti nucleari ed il numero di incidenti da esposizione a radiazione occorsi nell'ultimo quinquennio;

a ottenere dall'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'Agenzia dell'energia atomica e dall'Organizzazione mondiale della sanità i dati in loro possesso relativi al numero di persone decedute, ammalate, nate malformate a causa di esposizione da radiazioni negli ultimi dieci anni;

a ottenere dall'Organizzazione internazionale del lavoro il numero di controlli da essa effettuati nei laboratori o negli impianti nucleari nell'ultimo quinquennio e la situazione che è stata accertata;

a sollecitare una revisione dell'accordo tra l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, siglato l'8 maggio del 1959, con la finalità di rafforzare il ruolo dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel campo dei controlli nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e della salute di lavoratori.

9/6758/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Calzavara, Cè.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4101 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI — TIR — CONCLUSA A GINEVRA IL 14 NOVEMBRE 1975, ADOTTATI DAL COMITATO AMMINISTRATIVO IL 27 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6408)

(A.C. 6408 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci — TIR — conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997.

(A.C. 6408 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60 della Convenzione base.

(A.C. 6408 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 124 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6408 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3944 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA
PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,
FATTO A BRATISLAVA IL 30 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL
SENATO) (6228)*

(A.C. 6228 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.

(A.C. 6228 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6228 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4309 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMPLEMENTARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI (C.I.H.E.A.M.), RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DEL CENTRO IN ITALIA, FATTO A ROMA IL 18 MARZO 1999 E DEL RELATIVO SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO EFFETTUATO IN DATA 15 E 24 SETTEMBRE 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (6693)

(A.C. 6693 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999, ed il relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999.

(A.C. 6693 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6693 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3747 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, CON ALLEGATO, FATTO A DAMASCO IL 23 APRILE 1998 (APPROVATO SENATO) (6400)

(A.C. 6400 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998.

(A.C. 6400 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6400 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4070 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), ADOTTATO DALLA CONFERENZA NELLA SUA OTTANTACINQUESIMA SESSIONE A GINEVRA IL 19 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6687)

(A.C. 6687 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997.

(A.C. 6687 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.

(A.C. 6687 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***(Sezione 1 - Tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla provincia di Brescia)***

CARAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

un nuovo incidente sul lavoro con esito mortale è avvenuto il 4 maggio 2000 in provincia di Brescia, una provincia ad alta intensità di infortuni, specie nei settori siderurgico ed edile; come ha commentato il segretario della Camera del Lavoro di Brescia, in questa provincia alla straordinaria crescita economica non si accompagna un corrispondente livello di civiltà del lavoro;

lo stesso Ministro ha affermato in una recente intervista che non vi è ancora una adeguata attenzione al grave fenomeno degli infortuni sul lavoro —:

come si intenda potenziare l'azione, sia sul piano normativo, sia sul piano delle funzioni ispettive, perché si giunga in tempi rapidi ad un miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. (3-05613)

(9 maggio 2000)

(Sezione 2 - Interventi per eliminare le carenze strutturali nelle carceri)

BRUNO DONATO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i fatti avvenuti la scorsa settimana nel carcere di Sassari, culminati con

l'arresto di numerose guardie carcerarie, hanno creato una forte tensione all'interno degli istituti di pena italiani, la cui sicurezza e lo stato complessivo destano particolare perplessità ed un forte allarme sociale;

la situazione dell'edilizia carceraria è definita catastrofica ed il carcere di San Sebastiano risulta essere al primo posto come situazione di degrado, seguito da altri istituti di pena, mentre le guardie carcerarie chiedono maggiore sicurezza all'interno degli stessi istituti;

si è rotto l'equilibrio che esisteva all'interno degli istituti di pena, infatti, in questi ultimi giorni si segnala un forte clima di intimidazione tra guardie carcerarie e detenuti;

la situazione è divenuta incontrollabile mentre il Governo non ha ancora fornito alcuna delucidazione sull'accaduto ed i 160 miliardi stanziati nell'ultimo Consiglio dei Ministri non appaiono sufficienti, ma occorre, al contrario, un intervento complessivo su tutto il territorio nazionale che elimini la carenza di strutture oggi esistenti —:

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per ristabilire un clima di pacifica convivenza all'interno degli istituti penitenziari e dotare tutti gli istituti carcerari del nostro Paese di moderne attrezzature. (3-05611)

(9 maggio 2000)

(Sezione 3 – Iniziative del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione alla situazione delle carceri)

ANEDDA, PORCU e ARMAROLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice delle indagini preliminari di Sassari ha emesso provvedimenti cautelari contro ottanta agenti della polizia penitenziaria, il direttore della casa circondariale ed il comandante delle guardie, addebitando i delitti di lesioni nei confronti dei detenuti, di abuso d'ufficio ed altro;

il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, benché fosse a conoscenza della grave situazione di malessere e di turbolenza esistente nella casa circondariale di Sassari, non soltanto è rimasto inerte e non è intervenuto in alcun modo per sanare la situazione, ma anzi, traendo occasione da un trasferimento di detenuti, ha convogliato a Sassari, provenienti da altre carceri, un folto gruppo di agenti i quali si sono poi abbandonati agli eccessi oggetto del procedimento penale —:

quali siano le cause della silente inerzia del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come intenda intervenire affinché tali episodi non abbiano più a ripetersi e siano tutelate la sicurezza degli agenti di polizia e la dignità dei detenuti, se sia stato completato il piano di edilizia carceraria e l'aumento degli organici della polizia penitenziaria e per quali ragioni alcune, nuove carceri, benché la costruzione sia ultimata, non vengano utilizzate.
(3-05612)

(9 maggio 2000)

(Sezione 4 – Effetti occupazionali della politica industriale della Telecom Italia)

LAMACCHIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi anni il settore delle telecomunicazioni ha subito notevoli trasformazioni quali la privatizzazione di Te-

lecom, l'ingresso di nuovi gestori di telefonia fissa e mobile, una profonda evoluzione tecnologica;

la liberalizzazione del mercato e la sua globalizzazione comportano un crescente grado di competitività e selettività, imponendo agli operatori di comparto un processo di intensa trasformazione verso le nuove esigenze;

la Telecom Italia non ha ancora una ben definita politica industriale di riassetto dell'indotto e ciò ha aggravato una situazione occupazionale del settore già precaria;

negli ultimi mesi, un ulteriore taglio degli investimenti da parte della Telecom ha ridotto il *budget* del 2000 alle imprese dell'indotto di oltre il 20 per cento, con oscillazioni che vanno dal 25 al 40 per cento nelle regioni Puglia, Calabria e Sicilia —:

come intenda intervenire perché sia rapidamente definita da parte della Telecom una politica industriale di riassetto dell'indotto e si evitino, quindi, crisi occupazionali e tensioni sociali. (3-05615)

(9 maggio 2000)

(Sezione 5 – Limiti di esposizione a campi elettromagnetici connessi al funzionamento di stazioni radiotelevisive)

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in varie località italiane, sedi di siti di stazioni radiotelevisive regolarmente inseriti nel piano nazionale delle frequenze predisposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono in atto contenziosi, talvolta anche in sede penale, per il superamento dei limiti di campo elettromagnetico determinati dal decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998;

a protezione della popolazione, ove presente, è opportuno che i limiti previsti

dal citato decreto ministeriale vengano rispettati con la ristrutturazione, con un apposito piano di risanamento degli impianti che portino con le loro emissioni al superamento di tali limiti;

tale piano di risanamento dovrebbe entrare nello specifico dei problemi di ciascuna località;

la riduzione a conformità prevista dall'allegato C del decreto citato prevede invece una generica riduzione senza un dettagliato esame di come ciascuna sorgente eccedente debba essere ricondotta al livello complessivamente accettabile —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere affinché, di concerto con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in ciascun sito venga in dettaglio esaminata la situazione radioelettrica in modo che risulti conforme ai limiti previsti del decreto stesso.

(3-05614)

(9 maggio 2000)

(Sezione 6 – Attuazione della normativa in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti)

POLENTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1999 è stata pubblicata la legge 1º aprile 1999 n. 91 recante « Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti »;

il Ministro della sanità ha reso noto che, in occasione della notifica dei certificati elettorali per i prossimi referendum, verrà recapitato a tutti i cittadini un modulo attraverso il quale esprimere il proprio consenso/dissenso alla donazione, come primo strumento per attuare le finalità previste dalla legge;

dato atto che tale strumento non si realizza con le modalità previste dal capo I della legge, purtuttavia può rappresentare, se accompagnato da una adeguata

informazione, l'avvio di quell'azione di formazione del cittadino ad una reale cultura della donazione che è premessa indispensabile per un effettivo allineamento del nostro Paese ai processi realizzati dai Paesi europei più avanzati in questo settore —:

come ritenga di garantire la più efficace promozione dell'informazione sui contenuti dalla legge a premessa sostanziale della richiesta ai cittadini di esprimere la loro ponderata e libera volontà ed entro quali tempi ritenga di dare una più completa attuazione ai dettati pur complessi della legge, con particolare riguardo all'inserimento dei dati in un organico sistema informativo che dia le più ampie garanzie di efficienza e, nel contempo, di rigoroso rispetto della volontà di ciascun cittadino.

(3-05616)

(9 maggio 2000)

(Sezione 7 – Omogeneità dei criteri adottati nella valutazione delle prove scritte per il concorso per l'insegnamento nelle scuole materna ed elementare)

BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO e SANTANDREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi di novembre e dicembre del 1999 circa 707 mila aspiranti maestri e maestre si sono presentati per sostenere le prove scritte del concorso ordinario per la scuola materna e per quella elementare;

da fonti di stampa si apprende che i provveditorati hanno in corso di pubblicazione in questi giorni i risultati per l'ammissione alle prove orali;

il numero dei respinti risulta molto più elevato nelle province del nord, dove la percentuale degli ammessi all'orale non supera, neppure nelle zone nelle quali si sono conseguiti i risultati migliori, il 20 per cento;

tale situazione appare confermata dai dati relativi ad alcune tra le maggiori pro-

vince del nord: a Milano, dove allo scritto del 1º dicembre i candidati erano circa novemila, risultano ammessi alle prove orali in 1.480 (circa il 17 per cento), a Bergamo gli ammessi sono 954 su 3.600 domande, a Varese 900 su 2.400 e anche a Venezia e Bologna i risultati non sono stati migliori;

al contrario, nelle province meridionali le commissioni sembrano esser state più benevole verso i concorrenti. A Catania, ad esempio, sempre relativamente al concorso per la scuola elementare, dei 10.200 candidati presenti agli scritti ben 5.601 sono stati ammessi all'orale, vale a dire il 55 per cento;

anche i primi risultati del concorso per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie – medie e superiori – evidenziano un'alta percentuale di bocciature soprattutto nelle regioni settentrionali. Infatti dei 440 mila concorrenti, mentre nel Veneto, ad esempio, i non ammessi alle prove orali risultano l'82 per cento, a Salerno su 550 candidati presenti allo scritto di spagnolo sono risultati idonei in 300, dunque poco più del 50 per cento –:

se non ritenga necessario procedere all'istituzione di una specifica commissione per verificare l'omogeneità dei criteri adottati nella correzione degli elaborati, al fine di ovviare all'eccessiva sproporzione tra i risultati conseguiti nelle province del nord e quelli registrati nelle province del sud.

(3-05617)

(9 maggio 2000)

(Sezione 8 – Iniziative del Governo per garantire la sicurezza delle imprese a Soriano Calabro – Vibo Valentia)

SORIERO, MUSSI e FOLENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

la scorsa settimana nel comune di Soriano Calabro – provincia di Vibo Va-

lentia – un incendio ha distrutto un intero magazzino dell'impresa Vari che opera nel settore della lavorazione e commercializzazione dei vimini, attività storica produttiva e positiva in quel comune;

la stessa azienda ha già subito quattro attentati in meno di due anni;

il titolare dell'impresa Pasquale Vari ha chiesto più volte di poter accedere al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ed attende ancora risposte concrete da parte degli organismi competenti;

tale incendio è avvenuto in un contesto segnato da altre azioni delinquenziali e mafiose (solo nell'ultima settimana vi sono stati altri quattro incendi nel territorio di Soriano Calabro: due incendi di automobili ed altri due incendi di trattori) –:

quali misure concrete e quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per garantire a Soriano Calabro e nella provincia di Vibo la libera iniziativa delle imprese e il loro diritto a poter accedere rapidamente al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, la capacità produttiva dei lavoratori, la convivenza civile. (3-05609)

(9 maggio 2000)

(Sezione 9 – Aggiornamento delle liste elettorali per lo svolgimento dei referendum)

CALDERISI e TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

la vedova del professor Paolo Ungari, deceduto nel settembre 1999, ha ricevuto dal comune di Roma il certificato elettorale del marito per i referendum del 21 maggio del 2000;

così pure è accaduto per la madre e la sorella del signor Giovanni Diana, Nunziante Adele vedova Diana e Diana Ferdi-

nanda, già residenti a Roma e decedute rispettivamente il 20 agosto 1995 a Napoli e il 4 aprile 1997 a Bruxelles, presso la cui ultima residenza il comune di Roma ha consegnato i certificati elettorali per le elezioni regionali del 16 aprile e per i referendum del 21 maggio 2000 —:

se i fatti descritti corrispondano al vero, in caso affermativo, quali siano le

cause e le responsabilità e se si tratti di casi isolati o di un fenomeno più ampio e di quali dimensioni e se non ritenga di dover disporre urgenti ispezioni presso le amministrazioni comunali e in particolare nei confronti di quella del comune di Roma.

(3-05610)

(9 maggio 2000)